



COMUNE DI POMBIA

Regione Piemonte Provincia di Novara

DETERMINA n. 53 EF del 06/11/2020

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dato atto che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 21.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2020-2022;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 21.12.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022.

Premesso che :

- Il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017
 - B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Preso atto che la parte stabile del fondo è gravata dalla decurtazione consolidata di cui all'ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificata dall'art. 1, comma 436 della Legge n. 147/2013 (Legge Finanziaria 2014) pari ad € 6.807,19.

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

"... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020";

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M: pubblicato in data 08.06.2020, ha chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero iniziale rilevato al 31.12.2018;

Rilevato che l'ipotesi di adeguamento "in aumento" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ricorre per il corrente anno per il Comune di Pombia in relazione all'assunzione effettuata nell'anno 2019 e che lo stesso è stato quantificato, secondo la nota della RGS prot. n. 179877/2020, in base al numero di cedolini che l'ente prevede di emettere alla data del 31.12.2020 per un importo pari ad € 2.765,49.

Preso atto che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 "adeguato" è quindi pari ad € 69.083,20

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e il conseguente adeguamento "in aumento", ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, sarà oggetto di verifica a consuntivo sulla base dei dati occupazionali consolidati, con effettivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con le rettifiche sopra esposte), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 34.148,32.;

- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a) Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015 per € 915,20;
- lett. b) differenziali di posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali per € 591,11
- adeguamento in aumento del limite ai sensi dell'art. 33. Comma 2, D.L. 34/2019 per € 2.765,49
- Decurtazione permanente per € (-) 6.807,19

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21.05.2018:

- Art. 67, c. 3, lettera c), CCNL 21.05.2018 Incentivi Funzioni tecniche per € 2.550,23
- Art. 1, c. 1091, L. 145/2018, Incentivo per potenziamento Riscossione Entrate per € 1.437,10

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- Dal 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31.12.2018, gli incentivi per recupero dell'IMU e della TARI;
- Dal 01.01.2019 gli incrementi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- Dal 01.01.2019 gli incrementi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 67 del Ccnl 21.5.2018 (Differenziali PEO);
- Dal 01.01.2019 gli incentivi per funzioni tecniche di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 67 del Ccnl 21.5.2018;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA.; che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 dl d.lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Pombia:

- Retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- Fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 è pari ad € 40.616,08 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari ad € 7.719,86) è di € 69.372,80 come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2020	ANNO 2016
TOTALE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	42.407,45	44.368,18
DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015	(-) 6.807,19	(-) 6.807,19
ADEGUAMENTO DEL LIMITE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2019		2.765,49
TOTALE	35.600,26	40.326,48
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE	(-) 5.493,64	(-) 7.719,86
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	33.798,50	33.873,75
FONDO STRAORDINARIO	2.602,83	2.602,83
LIMITE FONDO	66.507,95	69.083,20

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo sopracitato;

Considerato che il comune:

- Nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono comunque avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- Ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, presentando un risultato di competenza dell'esercizio 2019 non negativo;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse stabili del Fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 35.600,26, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020" Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo così costituito consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'allegato B) alla presente determinazione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa continuativa:

- Progressioni economiche orizzontali storicizzate;
- Indennità di comparto

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti

legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite iniziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla competenza nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Di adeguare in "aumento" il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in relazione all'assunzione effettuata nell'anno 2019, quantificato, secondo la nota della RGS prot. n. 179877/2020, in base al numero di cedolini che l'ente prevede di emettere alla data del 31.12.2020 per un importo pari ad € 69.083,20
3. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 35.600,26, come da Allegato A) alla presente determinazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e /o nuove disposizioni contrattuali;
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
6. Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa (progressioni economiche, indennità di comparto) per un importo totale di € 19.171,23
7. Di attestare che nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione nell'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.
8. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV) alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 se effettuata entro il 31 dicembre del corrente anno o di vincolare le somme all'avanzo di amministrazione qualora la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto decentrato integrativo dovesse avvenire in data successiva al 31.12.2020.
9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

ROSAS Giovanna

